



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO**  
 Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

*Le Ceram*

**PAGR III**

**DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI RECANTE "MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2003, N. 119".**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge n. 119 del 30 maggio 2003 di conversione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", ha disposto all'articolo 1, comma 7 che, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di attuazione della nuova normativa.

In considerazione delle sostanziali ed incisive innovazioni introdotte con la legge in questione nel precedente quadro normativo il relativo decreto attuativo risulta particolarmente complesso ed è, pertanto, costituito da 24 articoli che rispettivamente prevedono:

**Articolo 1 :** definisce il ruolo fondamentale del SIAN (Sistema informativo Agricolo Nazionale) reso disponibile dall'AGEA per la gestione informatizzata del regime del prelievo supplementare del latte.

In particolare le regioni e province autonome si avvalgono del SIAN per i propri adempimenti, come mezzo per ricevere comunicazioni dagli operatori del settore e per fornire informazioni alle associazioni dei produttori e degli acquirenti.

Infatti, al comma 3 è disposto che i dati comunicati dalle regioni e province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, i quali a tal fine si avvalgono dello stesso sistema.

Le organizzazioni di produttori e di acquirenti possono liberamente accedere al SIAN al fine di consultare le informazioni in esso contenute relativamente ai loro aderenti.

**Articolo 2 :** fornisce le norme di riferimento per quanto concerne le aziende produttrici.

Al comma 1 viene identificata la modalità di individuazione della regione o provincia autonoma competente per gli adempimenti del regime.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO**  
**Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari**

## PAGR III

Al comma 2 si ribadisce la modalità di individuazione univoca di ciascuna azienda attraverso il -CUAA (codice unico delle aziende agricole), conformemente al disposto del DPR 503/99.

Al comma 3 sono definiti i criteri per determinare la classificazione di un'azienda in relazione al regolamento (CE) n. 1257/99, ovvero se ricadente in zona montana, svantaggiata o di pianura; al comma successivo la competenza dell'aggiornamento della classificazione è individuata in capo alle regioni.

**Articolo 3** : ribadisce l'unificazione delle quote, precedentemente articolate in quota A ed in quota B, disposta dalla legge n. 119/2003, stabilendo che il quantitativo individuale di riferimento è costituito da un'unica quota per le consegne o da un'unica quota per le vendite dirette.

Le quote, così definite, sono inserite in un registro pubblico, istituito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 119/2003, tenuto informaticamente dall' AGEA. Detto registro risulta consultabile dai soggetti interessati (gli stessi individuati all'art. 1).

I dati di tale registro sono aggiornati dalle regioni, anteriormente l'inizio di ciascun periodo di commercializzazione, in modo da fornire al produttore una situazione certa delle quote ad esso spettanti e quindi consentirgli una migliore programmazione dell'attività produttiva nel corso del periodo di interesse.

La legge n. 119/2003, per assicurare la puntuale conoscenza delle quote, prevede che le stesse vengano comunicate dalle regioni al produttore, con lettera A/R in duplice copia, di cui una destinata all'acquirente; il comma 4 dettaglia il contenuto di tale comunicazione.

I commi 5 e 6 specificano più dettagliatamente la previsione dell'art. 2, comma 2 ter, della legge n. 119/2003, in ordine alla titolarità della quota nei casi di aziende agricole condotte in affitto o comodato.

Il comma 7 specifica più dettagliatamente la condizione di esclusione dalle assegnazioni di quota prevista dall'art. 3 della legge n. 119/2003.

**Articolo 4** : La legge n. 119/2003 prevede la revoca della quota qualora il produttore non utilizzi la stessa nella misura del 70 per cento, fatto salve le cause di forza maggiore puntualmente indicate al comma 7. Le quote revocate, per mancata o ridotta produzione, vengono gestite attraverso un meccanismo che, in prima istanza, le riattribuisce alle regioni cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato e, successivamente, le ripartisce tra tutte le regioni in misura proporzionale alla media del latte commercializzato nei tre periodi precedenti. Tale meccanismo è volto ad assicurare una migliore distribuzione delle quote sul territorio nazionale.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO**  
 Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

## PAGR III

I commi da 1 a 6 specificano più dettagliatamente la procedura amministrativa di decadenza delle quote non utilizzate.

I commi da 7 a 10 dettano le norme di applicazione delle cause di forza maggiore che possono impedire la decadenza della quota non utilizzata.

Il comma 11 norma la l'artispecie nel caso in cui l'azienda abbia dovuto acquisire nuovi quantitativi finalizzati alla realizzazione di un piano di sviluppo approvato dalla regione.

Il comma 12 recepisce la previsione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 3950/92, relativamente alla ripresa della produzione.

**Articolo 5:** sono dettagliate le modalità ed i requisiti richiesti per l'ottenimento da parte degli acquirenti del riconoscimento prescritto ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1392/2001 e le relative cause di revoca.

I dati relativi agli acquirenti, che hanno ottenuto dalle regioni competenti il riconoscimento, sono inseriti nell'apposito albo e registrati nel SIAN.

In tal modo il produttore è posto in condizione di conoscere agevolmente se l'acquirente, cui intende consegnare il latte, sia o meno riconosciuto.

Al comma 2 tra i requisiti necessari per il riconoscimento è stata prevista la dotazione di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN (ovvero in alternativa l'adesione a servizi resi da CAA o organizzazioni di acquirenti) e di un dispositivo di firma digitale, aderendo così alle più recenti indicazioni per l'innovazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

**Articolo 6 :** definisce gli adempimenti degli acquirenti riconosciuti con particolare riferimento alla tenuta del registro mensile dal quale devono risultare, tra l'altro, gli elementi identificativi del conferente e dell'azienda, la quota attribuita allo stesso conferente, il quantitativo di latte consegnato e quello rettificato risultante dal calcolo del tenore di materia grassa.

L'aggiornamento mensile di tale registro è trasmesso per via telematica dagli acquirenti; i dati in esso contenuti vengono registrati nel SIAN e conseguentemente messi a disposizione degli utenti abilitati alla loro consultazione.

Sulla base di questo registro mensile, gli acquirenti trattengono il prelievo per il latte consegnato in esubero da parte dei produttori conferenti che deve essere versato mensilmente sul conto corrente indicato dall'AGEA, registrandone gli estremi di versamento nella banca dati del SIAN.

Le regioni, sempre mensilmente, verificano la corretta determinazione del prelievo e del relativo versamento.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO  
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

## PAGR III

Il comma 10 specifica più dettagliatamente gli adempimenti previsti dall'art. 5 comma 7 della legge n. 119/2003 in ordine alla comunicazione da parte degli acquirenti dei centri di raccolta utilizzati e le modalità di raccolta derrate.

**Articolo 7:** specifica più dettagliatamente le modalità di sostituzione del versamento con una fidejussione bancaria, possibilità prevista dall'art. 5 comma 6 della legge n. 119/2003, stabilendo il testo della fidejussione, allegato al decreto, e le modalità di invio. Inoltre, al comma 3 viene stabilita la modalità di incasso del prelievo supplementare dovuto.

**Articolo 8:** la legge n. 119/2003 prescrive che le regioni e province autonome verifichino, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di animali registrato nella anagrafe bovina.

Il comma 1 prevede che per tale verifica l'AGEA mette a disposizione delle regioni e province autonome il supporto delle procedure del SIAN.

Il comma 2 individua i criteri da utilizzare per la determinazione dei capi presenti in stalla e destinati alla produzione di latte, avvalendosi del lavoro svolto dalla Commissione per la verifica e l'accertamento dello stato della commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri da parte dei produttori e degli acquirenti, istituita con DPCM n. 30803 del 2 agosto 2002.

**Articolo 9:** stabilisce che i conteggi di fine periodo, previsti dall'art. 5 del regolamento (CE) 1392/2001, da cui risultano i quantitativi di latte consegnati, sono costituite dall'ultimo aggiornamento del registro mensile di cui all'art. 6.

Al comma 2 ribadisce l'obbligo per gli acquirenti dell'invio alle regioni e province autonome di una dichiarazione, costituita dai conteggi sopra menzionati, sottoscritta da ciascun produttore conferente entro il 31 maggio di ciascun periodo, come stabilito dall'art. 6 comma 1 della legge 119/2003.

**Articolo 10:** al fine di evitare che i mutamenti nella figura dell'acquirente possono creare difficoltà e disguidi nella contabilizzazione del latte commercializzato, sono disciplinate le ipotesi di pluralità contesuale di acquirenti e quella di successione degli stessi.

**Articolo 11:** nel contemplare la fattispecie di un conduttore titolare di più aziende, dispone che lo stesso può considerare unitariamente le quote che insistono sulle singole aziende nel rispetto di specifiche condizioni.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO**  
**Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari**

## PAGR III

**Articolo 12:** individua gli adempimenti da porre a carico del produttore e del trasportatore di latte al fine di consentire alle regioni, competenti per il controllo, di conoscere l'iter che il latte segue dal produttore all'acquirente.

**Articolo 13:** stabilisce le modalità per il prelievo dei campioni sul latte consegnato necessari per la determinazione del tenore dei grassi: è in base al latte rettificato in virtù del tenore di grasso che viene determinato il prelievo eventualmente dovuto.

**Articolo 14:** disciplina la contabilità che gli acquirenti ed i produttori titolari di quota per le vendite dirette devono tenere per la corretta applicazione del regime delle quote. Tale contabilità deve essere posta a disposizione degli organi di controllo per consentire agli stessi di accertare il rispetto degli obblighi prescritti.

**Articolo 15:** prevede che anche i produttori titolari di quota per le vendite dirette devono inviare le dichiarazioni di fine periodo necessarie per la contabilizzazione, a livello nazionale, del latte venduto direttamente. Tali dichiarazioni possono essere trasmesse anche in via telematica.

**Articolo 16:** specifica le modalità dei controlli che devono essere svolti dai competenti organi regionali sui produttori, acquirenti e trasportatori ed i cui risultati vengono registrati nella banca dati del SIAN.

In particolare al comma 1 sono definiti i tempi e le modalità per l'avvio dell'attività di controllo a campione di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento (CE) 1392/2001.

**Articolo 17:** regola la vendita della quota senza azienda che deve avvenire mediante contratti in forma scritta e soggetti a registrazione, fissando il termine per la stipula al 15 dicembre di ogni anno e la trasmissione alla regione competente nei 15 giorni successivi.

Le firme dei soggetti contraenti possono essere autenticate anche dai funzionari regionali.

I contratti in questione hanno effetto dalla campagna successiva a quella di stipula degli stessi.

Al comma 4 è previsto che per contratti tra produttori della medesima regione, questa possa avvalersi dell'attività sussidiaria dei CAA per i controlli amministrativi e la convalida del trasferimento.

La vendita di quota è consentita anche tra produttori le cui aziende sono ubicate in regioni diverse: in tale caso è possibile trasferire solo il 70% del quantitativo di riferimento.

I contratti di vendita di quota devono essere validati dalla regione competente che, nell'ipotesi di cessione fuori regione, è quella ove è ubicata l'azienda del rilevante.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO**  
 Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

## PAGR III

Al comma 6 sono dettagliate le verifiche da espletare per convalidare un trasferimento di quota.

**Articolo 18:** disciplina l'esercizio del diritto di prelazione da parte di produttori soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e di aderenti alle associazioni di produttori nel caso di vendita di quota ad opera di altri soci od aderenti.

**Articolo 19:** contempla l'ipotesi degli affini di quota in corso di campagna che devono avvenire mediante contratti scritti, validati dalle regioni dopo la verifica della sussistenza delle prescritte condizioni.

Al comma 4 è previsto che per contratti tra produttori della medesima regione, questa possa avvalersi dell'attività sussidiaria dei CAA per i controlli amministrativi e la convalida del trasferimento.

**Articolo 20:** prevede la possibilità, a seguito di apposita e motivata richiesta del produttore alla regione in cui è ubicata l'azienda perentoriamente entro il 15 dicembre di ciascun anno, di trasferire in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, il quantitativo tra consegne e vendite dirette e viceversa.

Il comma 3 stabilisce che le regioni o province autonome registrino le istanze di mobilità nel SIAN, recepite entro i termini, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento con efficacia a decorrere dal primo periodo in corso alla presentazione dell'istanza temporanea e con efficacia dal periodo successivo alla presentazione dell'istanza definitiva.

**Articolo 21:** disciplina i mutamenti nella conduzione di un'azienda agricola titolare di quota dandone, da parte del nuovo conduttore, comunicazione alla regione competente, al fine di rendere note le vicende che hanno interessato l'azienda stessa e, quindi, permettere il controllo ad opera delle regioni stesse; mentre il cedente è tenuto a comunicare la variazione, di cui al comma 1, alle ditte acquirenti a cui conferisce il latte.

Inoltre, ribadisce il principio in base al quale i trasferimenti parziali di azienda comportano la cessione di una parte di quota che sia proporzionale alla superficie agricola utilizzata ceduta.

**Articolo 22:** a tutela di specifiche realtà territoriali prevede l'ipotesi dell'alpeggio.

In tal caso la quota è assegnata al proprietario della azienda destinata all'alpeggio mentre gli adempimenti, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte, sono posti a carico del conduttore dell'azienda stessa.



# Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO**  
**Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari**

## PAGR III

Al comma 3 si evidenzia che il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio non può alienare o cedere in affitto la quota né può aderire a programmi di abbandono della produzione lattiera.

**Articolo 23:** introduce le disposizioni transitorie necessarie per consentire un graduale passaggio dalla disciplina previgente al nuovo aspetto normativo.

Al comma 4 gli acquirenti effettuano la registrazione nel SIAN di cui all'art. 6, comma 10 del presente decreto entro il 31 marzo 2004.

Ai commi 7 e 8 si evidenzia che le regioni e province autonome assegnano i quantitativi di quota periodo 2003/2004 e aggiornano la quota non utilizzata nel periodo 2002/2003 applicando la normativa precedentemente in vigore.

**Articolo 24:** dispone l'abrogazione del decreto ministeriale del 21 gennaio 2003, concernente "Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1392/2001 in materia di quote latte", in quanto le disposizioni in esso contenute risultano contemplate nel presente decreto di attuazione della legge n. 119/2003.